





BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO, XXXVII CICLO.

Emanato con Decreto Rettorale del 27 luglio 2021, numero 889.

Termine di scadenza per l'iscrizione al concorso: 31 agosto 2021

Articolo 1 Attivazione

- 1. In conformità a quanto disposto con Decreto Rettorale del 27 luglio 2021, numero 889, è attivato il XXXVII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca in "Persona, Mercato, Istituzioni", in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute" e in "Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria", che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio. È, altresì, indetta una pubblica selezione per l'ammissione ai predetti Corsi di Dottorato e per la copertura dei relativi posti, come dettagliati nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (allegato A).
- Il numero dei posti ordinari messi a concorso per ciascun Corso di Dottorato, come previsti dal presente bando, potrà subire un incremento qualora, prima delle procedure selettive, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti, istituzioni, imprese ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
- 3. Tutti i candidati concorrono per i posti ordinari. Ciascun candidato potrà, altresì, concorrere per massimo ulteriori due tipologie di posto (concorso). Qualora il candidato risulti vincitore in più graduatorie dovrà optare per una sola tipologia di posto.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

- 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, di cui all'articolo 1 del presente bando di selezione, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) laurea specialistica o magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509;
 - c) titolo accademico conseguito all'estero, dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle precedenti lettere a) e b) o comunque ritenuto idoneo secondo modalità e procedure definite dai commi 2 e 3 del presente articolo;
- 2. L'idoneità di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere valutata dalla Commissione Esaminatrice di cui all'articolo 5 del presente bando di selezione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45

3. Possono inoltre presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione anche i laureandi, i quali dovranno comunque conseguire il titolo di studio entro il termine del 31 ottobre 2021 In tal caso, la partecipazione alle selezioni sarà disposta "con riserva" ed i candidati, in caso di esito positivo della selezione pubblica, saranno tenuti a presentare, alla Unità Organizzativa "Post-Laurea", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Palazzo San Domenico", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, numero 1, a pena di decadenza dalla ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, il certificato di laurea o relativa autocertificazione (prevista, ai sensi del DPR numero 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini dell'Unione Europea), entro il termine di scadenza fissato all'atto della pubblicazione della graduatoria finale di merito sul Sito Web di Ateneo.

Articolo 3 Presentazione della domanda di ammissione e titoli

- 1. La domanda di partecipazione al concorso, in lingua italiana o in lingua inglese, redatta secondo i moduli all'uopo predisposti (Allegato B), dovrà essere presentata <u>esclusivamente tramite</u> procedura telematica, entro e non oltre, le ore 14:00, ora italiana, del 31 agosto 2021.
- 2. <u>La procedura telematica di presentazione delle domande verrà attivata dalle ore 14:00, ora italiana, del giorno 28 luglio 2021 e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 14:00, ora italiana, del giorno 31 agosto 2021, pertanto, non sarà più possibile l'iscrizione al concorso.</u>
- 3. La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso.
- 4. <u>Nel caso in cui si intenda concorrere a più concorsi (massimo tre) bisognerà presentare più domande.</u>
- 5. Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati, a pena di esclusione e con riferimento alle schede allegate al presente bando (allegato A), dovranno inoltre indicare espressamente i loro interessi di ricerca, scegliendo:
 - per il dottorato in "Persona, Mercato, Istituzioni", con riferimento ai posti ordinari, non più di un "curriculum" e, all'interno del curriculum prescelto, il settore scientifico-disciplinare per il quale intendono concorrere, tra quelli elencati nell'allegato A; con riferimento ai posti riservati a borsisti di Stati esteri, non più di un "curriculum" e, all'interno del curriculum prescelto, una tematica individuata come oggetto di un eventuale progetto di ricerca da proporre;
 - per il dottorato in "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute" non più di una tematica, per ciascuna tipologia di posto, tra quelle elencate nell'allegato A;
 - per il dottorato in "Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria" almeno un "curriculum" tra quelli elencati nell'allegato A;
- 6. <u>I candidati dovranno, altresì, a pena di esclusione, presentare esclusivamente tramite procedura telematica, la seguente documentazione:</u>

PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN PERSONA, MERCATO, ISTITUZIONI:

- a) "curriculum vitae", con l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche ed ulteriori titoli posseduti;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di accesso di cui all'articolo 2, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (<u>la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana</u>);
- c) la tesi di laurea esclusivamente in formato elettronico PDF;
- d) la "sinossi" o un "abstract" della tesi di laurea, con un numero di pagine non superiore a quattro;
- e) eventuali pubblicazioni scientifiche, ciascuna con il relativo "abstract", in formato elettronico PDF;
- f) documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;

PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA SALUTE:

- a) "curriculum vitae", con l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche ed ulteriori titoli posseduti
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di accesso di cui all'articolo 2, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (<u>la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana</u>);
- c) la tesi di laurea esclusivamente in formato elettronico PDF;
- d) un progetto di ricerca di non oltre 1000 parole e redatto come segue:
 - 1. Titolo del progetto;
 - 2. Stato dell'Arte:
 - 3. Obiettivi del progetto e sua connessione all'oggetto proprio del Dottorato;
 - 4. Metodologia e relativa tempistica sui 3 anni del Dottorato;
 - 5. Risultati attesi e possibili strategie di rischio;
 - 6. Grado di fattibilità organizzativa e finanziaria;
 - 7. Coinvolgimento di strutture di ricerca e/o ricercatori italiani e/o stranieri, con relative motivazioni:
 - 8. Bibliografia essenziale fino ad un massimo di 12 titoli (al di fuori delle 1000 parole).
- e) documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;

PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE PER L'INGEGNERIA:

- a) "curriculum vitae", con l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche ed ulteriori titoli posseduti;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di accesso di cui all'articolo 2, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (<u>la dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che hanno conseguito la laurea presso una istituzione universitaria italiana</u>);
- c) la tesi di laurea esclusivamente in formato elettronico PDF;
- d) un progetto di ricerca di non oltre 1000 parole e redatto come segue:
 - 1. Titolo del progetto;
 - 2. Stato dell'Arte;
 - 3. Obiettivi del progetto e sua connessione all'oggetto proprio del Dottorato;
 - 4. Metodologia e relativa tempistica sui 3 anni del Dottorato;
 - 5. Risultati attesi e possibili strategie di rischio;
 - 6. Grado di fattibilità organizzativa e finanziaria;
 - 7. Coinvolgimento di strutture di ricerca e/o ricercatori italiani e/o stranieri, con relative motivazioni;
 - 8. Bibliografia essenziale fino ad un massimo di 12 titoli (al di fuori delle 1000 parole).
- e) documento di riconoscimento, in corso di validità legale, ai sensi degli articoli 21, 38 e 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
- f) una lettera di motivazione per ciascun curriculum;
 - In aggiunta alla documentazione sin qui indicata, i candidati che concorrono ai posti riservati a borsisti di Stati esteri dovranno presentare a pena di esclusione, sempre e solo tramite procedura telematica, la documentazione concernente la borsa di studio di cui sono titolari (Borsa di Studio).
- 7. <u>I candidati che hanno conseguito il titolo presso un'istituzione universitaria straniera dovranno, altresì, presentare esclusivamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, la seguente documentazione:</u>

- a) il diploma di laurea di primo e di secondo livello, rilasciati da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, con la relativa votazione finale;
- b) certificato degli esami di profitto sostenuti durante il percorso universitario di primo e di secondo livello, con la relativa votazione o scala di valutazione (*Transcript of Records*);
- c) ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei diplomi di laurea (*Diploma Supplement*, ove esistente, dichiarazione di valore in loco, ecc.) rilasciati rispettivamente dall'Università di provenienza e dalle rappresentanze consolari italiane all'estero ovvero dichiarazione di equipollenza alla Laurea italiana, con indicazione dell'Università italiana e gli estremi del Decreto Rettorale con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa);
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
- 8. A tutti i documenti redatti in lingua diversa da quella italiana o da quella inglese, fatta eccezione per le pubblicazioni scientifiche, deve essere allegata, a pena di esclusione, una traduzione in lingua italiana o inglese a cura e sotto la responsabilità del candidato.
- 9. Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati devono, inoltre, autorizzare le competenti Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi del Sannio al trattamento dei loro dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679);
- 10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Resta salva la facoltà della Amministrazione di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi della vigente normativa, ovvero di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
- 11. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge del 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame, secondo i modelli all'uopo predisposti. Entro la scadenza del presente bando di concorso, i candidati con disabilità o portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 numero 104 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove di ammissione. Le richieste presentate, esclusivamente tramite procedura telematica, saranno valutate dalle Commissioni Esaminatrici. Le disabilità devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità Sanitarie. Per i candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento si intendono i candidati con diagnosi di: dislessia, disgrafia, discalculìa, disortografia. Tali Disturbi Specifici dell'Apprendimento dovranno risultare da apposita certificazione clinica, rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da liberi professionisti non più di tre anni prima della scadenza del presente bando. Ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, certificati ai sensi della legge dell'8 ottobre 2010, numero 170, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. In caso di mancata presentazione della documentazione non sarà garantita la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile ai fini dello svolgimento delle prove.

Articolo 4 Prove di ammissione

- 1. Le prove d'esame saranno dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e un'adequata conoscenza di almeno una lingua straniera.
- 2. Le modalità di svolgimento delle prove di esame sono espressamente e tassativamente previste e disciplinate, per ciascuno dei Corsi di Dottorato di Ricerca, nelle schede allegate al presente bando per formarne parte integrante (Allegato A).
- 3. Il colloquio potrà essere svolto in "teleconferenza" per i candidati stranieri o per quelli italiani in casi giustificati in base ad adeguata documentazione o qualora vi siano limitazioni imposte dalla normativa volta al contrasto dell'emergenza epidemiologica da SARS-COVID19.
- 4. Date, orari, sede e modalità di svolgimento delle predette prove di esame saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca.

5. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Articolo 5 Commissioni Esaminatrici e valutazione delle prove e graduatorie di merito

- 1. La commissione per l'esame di ammissione, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari, è nominata con decreto del Rettore su proposta del collegio dei docenti che individua i membri effettivi e una graduatoria di almeno tre membri supplenti. La commissione nomina al proprio interno il presidente, tra i professori di ruolo, e il segretario. In caso di rinuncia di un componente, il presidente provvede all'individuazione del sostituto, nel rispetto della graduatoria, tra i supplenti. La commissione esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico disciplinari attinenti al corso di dottorato e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie. Gli esperti di cui al comma precedente vengono designati dal coordinatore del dottorato su proposta della commissione esaminatrice.
- 2. Le predette Commissioni saranno rese note con avviso pubblicato sul sito web di ateneo, all'indirizzo: https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca.
- 3. La Commissione Esaminatrice può avvalersi, per le materie specialistiche oggetto della procedura di selezione, della collaborazione di uno o più esperti, scelti tra i professori o i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso di Dottorato di Ricerca e che abbiano specifiche conoscenze e competenze nelle predette materie.
- 4. Gli esperti di cui al comma 3 del presente articolo vengono nominati dal Rettore su proposta della Commissione Esaminatrice e assumono, all'interno della Commissione, il ruolo di componenti "aggregati".
- 5. I componenti "aggregati" possono esprimere il loro giudizio, con riferimento sia alla valutazione dei titoli che delle prove di esame, limitatamente alle materie specialistiche per le quali la Commissione Esaminatrice ha richiesto la loro collaborazione.
- 6. Nella Commissione Esaminatrice le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui sia stato nominato componente della Commissione, o dal professore più anziano in ruolo.
- 7. La valutazione sia dei titoli che delle prove di esame deve essere effettuata dalla Commissione Esaminatrice in conformità ai criteri e ai parametri definiti nelle schede allegate al presente bando di selezione per formarne parte integrante (Allegato A).
- 8. Al termine della procedura di selezione la Commissione Esaminatrice redige le graduatorie finali di merito.
- 9. Qualora i posti ordinari disponibili per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca siano stati ripartiti tra più "curricula" o "tematiche", la Commissione deve redigere graduatorie separate.
- 10. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo Curriculum o tematica.
- 11. I posti non attribuiti nell'ambito di un curriculum o tematica potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro curriculum o tematica sino ad esaurimento della graduatoria.
- 12. Ogni singola graduatoria è compilata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e delle prove di esame.
- 13. In caso di parità di voti:
 - ai soli fini della assegnazione della borsa di studio, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
 - ai soli fini della assegnazione dei posti senza borsa di studio, è preferito il candidato più giovane di età, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge del 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge del 16 giugno 1998, numero 191.
- 14. <u>Per i Corsi di Dottorato di Ricerca che prevedono **posti riservati e/o aggiuntivi** saranno stilate graduatorie di merito separate. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per una sola posizione.</u>

15. Le graduatorie di merito vengono approvate con Decreto Rettorale, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca.

Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, non sarà inviata ai candidati alcuna comunicazione in merito alla pubblicazione della graduatoria e alla scadenza per l'immatricolazione.

Articolo 6 Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

- 1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca secondo l'ordine stabilito nelle rispettive graduatorie finali di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni singolo Corso.
- 2. L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, anche senza diritto alla borsa di studio, sono incompatibili con la contemporanea iscrizione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca presso altre istituzioni universitarie, italiane o straniere, ovvero alle Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Perfezionamento e Master, ai Corsi Singoli, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente per il raccordo con le Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è compatibile con la contemporanea frequenza ai Percorsi Formativi finalizzati al conseguimento dei 24CFU presso l'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 7 Immatricolazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca

- 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai posti ordinari, ai posti riservati e ai posti con borsa aggiuntiva dovranno, a pena di decadenza, presentare la domanda di immatricolazione al Corso di Dottorato di Ricerca, esclusivamente tramite procedura telematica che sarà aperta dopo l'approvazione degli atti della selezione, entro il termine di scadenza fissato all'atto della pubblicazione della predetta graduatoria sul Sito Web di Ateneo.
- 2. I candidati vincitori che non procederanno all'immatricolazione entro i termini indicati nell'avviso saranno considerati tacitamente rinunciatari. Nel caso di rinuncia, espressa o tacita, da parte dei candidati vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria che sarà approvata con Decreto Rettorale e pubblicata sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo https://www.unisannio.it/it/studente/studente-laureato/dottorato-di-ricerca.

Articolo 8 Borse di studio

- 1. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, formulata dalla Commissione Esaminatrice.
- 2. Le borse di studio hanno durata triennale e sono confermate annualmente, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa di studio a seguito del superamento della predetta verifica.
- 3. È condizione per l'attribuzione delle borse di studio che il reddito personale complessivo lordo del candidato non superi, nell'anno di riferimento, l'importo della borsa di studio che è pari ad € 15.343,28 al lordo degli oneri a carico del borsista.
- 4. L'importo della borsa di studio, erogata in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2018, n. 40.
- 5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono dichiarare, al momento dell'immatricolazione, che la loro condizione reddituale soddisfi il requisito di cui al comma 3.
- 6. Nel caso in cui il candidato non renda la dichiarazione di cui al comma 5 o la sua condizione reddituale non soddisfi il requisito richiesto, ovvero rinunci alla fruizione della borsa di studio, la medesima viene assegnata al primo candidato che risulti collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito. In ogni caso i titolari delle borse di studio sono tenuti a dichiarare

- annualmente, sotto la propria responsabilità, il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite stabilito dal presente articolo.
- 7. In caso di superamento del limite di reddito, la borsa di studio viene revocata, per l'intero anno, dal Rettore con proprio Decreto.
- 8. Per i posti ordinari, qualora il dottorando non abbia diritto al rinnovo della borsa di studio per una delle fattispecie previste dai commi precedenti, ovvero nel caso in cui dovesse rinunciare alla stessa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del Corso di Dottorato di Ricerca per le medesime finalità.
- 9. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio, fatta eccezione per quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali per consentire lo svolgimento di attività di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori dalla sede del dottorato.
- 10. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
- 11. A decorrere dal secondo anno, a tutti i dottorandi regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, un "budget" per le attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.
- 12. <u>Tutti i candidati ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca con e senza diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare la tassa regionale per il diritto allo studio, in misura proporzionale all'ISEEU e la marca da bollo assolta in modo virtuale.</u>

Articolo 9 Diritti e doveri dei dottorandi e conseguimento del titolo

1. Per tutto quel che riguarda i diritti e i doveri dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel "Regolamento in materia di dottorato di ricerca", emanato con decreto rettorale del 2 novembre 2020, n. 767, che può essere visionato e consultato sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: https://www.unisannio.it/index.php/it/content/regolamento-materia-di-dottorato-di-ricerca.

Articolo 10 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, Dott. Gianluca Basile.

Articolo 11 Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi di quanto previsto dal <u>Regolamento generale sulla protezione dei dati</u> (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*), l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione e alla gestione delle carriere.
- 2. Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare espletamento della procedura di selezione.
- 3. In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo agli articoli 11 e 12 del *Regolamento generale sulla protezione dei dati* tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento
- 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del trattamento.

Articolo 12 Norme finali

- 1. Il presente bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, sarà inviato, in via telematica, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi ed Esami", e verrà, inoltre, pubblicato sul Sito Web di Ateneo, sul Sito Europeo denominato "Euraxess", e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca. In caso di contrasti interpretativi, si riterrà valido il testo del bando in lingua italiana.
- 2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, nell'articolo 19 della Legge del 30 dicembre 2010, numero 240, nel Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, numero 45, nel "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" e nel Regolamento Didattico di Ateneo, Parte Generale.

IL RETTORE Prof. Gerardo Canfora

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005